

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA)

Modifica del 29 marzo 2011

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 9 giugno 2004, del 12 ottobre 2005, del 6 novembre 2006 e del 17 settembre 2008¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2 cpv. 1 lett. h, i, j

- h. Tecnica della costruzione:
 - Opere da lattoniere/copertura metallica
 - Impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d'opera
 - Riscaldamento
 - Climatizzazione/raffreddamento
 - Ventilazione
- i. Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura, tra cui:
 - Campi sportivi e parchi da gioco
 - Posa di piscine prefabbricate
 - Irrigazione integrata
 - Lavori su parchi e giardini realizzati all'esterno dei garden center
- j. Altri lavori.

Art. 2 cpv. 2 lett. f, i

- f. Ginevra:
 - Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - Lavorazione dell'intonaco e vernice
 - Lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)

¹ FF 2005 5865, 2006 8345, 2008 7487

- Lavori di piastrellista
 - Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura
 - Altri lavori: tenuta; copertura; decorazione d'interno e lavori di cucitura di materia; cornice; lavorazione del vetro; riparazione di store; rivestimenti di interni; lavorazione del marmo, lavori di rivestimento di suole e parquet (posa di pavimenti in parquet)
- i. Ticino:
- Lavori di piastrellista
 - Tecnica della costruzione: opere da lattoniere/copertura metallica; impianti sanitari; riscaldamento; climatizzazione/raffreddamento; ventilazione
 - Altri lavori: gessatura; produzione e montaggio di tetti in materiale plastico (sintetico); parquet (posa di pavimenti in parquet)

Campo d'applicazione completo

Art. 1

Il campo d'applicazione delle clausole, riprodotte in allegato, della convenzione collettiva per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA), conclude il 2 giugno 2003, è ampio.

Art. 2

¹ Il campo d'applicazione delle clausole del CCPA, nei limiti del paragrafo 2, stampate in caratteri normali e riguardanti i lavori seguente, è ampio:

- a. Falegnameria, ebanisteria e carpenteria, tra cui:
- Fabbricazione e/o pose di finestre legno, legno-metallo e PVC
 - Riparazione e/o restauro di mobili
 - Fabbricazione e/o pose di mobili di cucina
 - Lavorazione della corte (posa di corti dell'impresa di falegnameria, ebanisteria e carpenteria), come attività accessoria
 - Fabbricazione di sci
 - Fabbricazione e/o pose di montaggio interno e di montaggio di depositi, d'installazione di saune
 - Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno, effettuati dalle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria, fabbricazione di mobili e di lavorazione dell'intonaco e di vernice
 - Taglio di struttura
 - Costruzione di legno
- b. Fabbricazione di mobili

- c. Lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)
- d. Lavorazione dell'intonaco e vernice, tra cui:
 - Staff e elementi decorativi
 - Fabbricazione e posa di massimali sospesi e targa per rivestimento del limite massimo
 - Posa di carta da parati
 - Isolamento periferico
 - Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno
- e. Lavori di piastrellista.
- f. Copertura di tetti. Sono inclusi tutti i lavori all' «involucro dell'edificio». Questo termine comprende: tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e paramenti esterni (con relativo basamento e isolamento)
- g. Rivestimento di suole e parquet (posa di pavimenti in parquet)
- h. Tecnica della costruzione:
 - Opere da lattoniere/copertura metallica
 - Impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d'opera
 - Riscaldamento
 - Climatizzazione/raffreddamento
 - Ventilazione
- i. Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura, tra cui:
 - Campi sportivi e parchi da gioco
 - Posa di piscine prefabbricate
 - Irrigazione integrata
 - Lavori di parchi e giardini all'esterno dei garden center
- j. Altri lavori.

² Su tutto il territorio dei cantoni enumerati qui di seguito, l'estensione è applicata a qualsiasi impresa ed ai settori di imprese che effettuano i lavori apparendo al capoverso 1:

- a. Friburgo:
 - Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - Fabbricazione di mobili
 - Lavorazione dell'intonaco e vernice
 - Lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)
 - Lavori di piastrellista
 - Rivestimento di suole e parquet (posa di pavimenti in parquet)

- b. Giura et Giura bernese:
 - Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - Lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)
 - Rivestimento di suole e parquet (posa di pavimenti in parquet)
- c. Neuchâtel:
 - Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - Lavorazione dell'intonaco e vernice
 - Lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)
 - Rivestimento di suole e parquet (posa di pavimenti in parquet)
- d. Vallese:
 - Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - Lavorazione dell'intonaco e vernice
 - Lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)
 - Rivestimento di suole e parquet (posa di pavimenti in parquet)
- e. Vaud:
 - Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - Lavorazione dell'intonaco e vernice
 - Lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)
 - Altri lavori: lavorazione delle specchio; lavorazione dell'asfalto, tenuta e lavori speciali di resina; piastrella e rivestimento di suole e parquet (posa di pavimenti in parquet)
- f. Ginevra:
 - Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - Lavorazione dell'intonaco e vernice
 - Lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)
 - Lavori di piastrellista
 - Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura
 - Altri lavori: tenuta; copertura; decorazione d'interno e lavori di cucitura di materia; cornice; lavorazione del vetro; riparazione di store; rivestimenti di interni; lavorazione del marmo, lavori di rivestimento di suole e parquet (posa di pavimenti in parquet)
- g. Basilea-Campagna
 - lavori di piastrellista.

- h. Basilea-Città
 - gessatura e pittura
 - vetreria e vetreria tecnica
 - lavori di piastrellista
 - copertura di tetti
 - altri lavori: Invetriatura (produzione di specchi); produzione e montaggio di tetti in materiale plastico (sintetico); scultura e lavori su pietra naturale; parquet (posa di pavimenti in parquet); lavori di pavimentazione in linoleum e materiali speciali.
- i. Ticino
 - lavori di piastrellista
 - Tecnica della costruzione: opere da lattoniere/copertura metallica; impianti sanitari; riscaldamento; climatizzazione/raffreddamento; ventilazione
 - altri lavori: gessatura; produzione e montaggio di tetti in materiale plastico (sintetico); parquet (posa di pavimenti in parquet).

³ Il presente decreto è applicato a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese secondo il capoverso 2 (compresi i capi di gruppo ed i caporeparti), indipendentemente dalla convenzione collettiva per la pensione anticipata nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA). Sono esclusi i dipendenti che lavorano esclusivamente nelle parti tecniche e commerciali dell'impresa, come pure gli apprendisti.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA), allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 7 Contributi

1. Il contributo del lavoratore corrisponde all'0,9 % del salario determinante. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario a meno che il contributo non sia trattenuto altrimenti.
2. Il contributo del datore di lavoro corrisponde all'0,9 % del salario determinante.
3. È considerato come salario determinante il salario AVS.

Art. 7bis Contributi (Tecnica della costruzione del Ticino)

1. Nella tecnica della costruzione del Ticino, il contributo del lavoratore corrisponde all' 1.625 % del salario determinante dall'entrata in vigore del decreto d'estensione fino al 31 dicembre 2011. Dal 1° gennaio 2012, il contributo del lavoratore corrisponde all' 1 % del salario determinante.

Il contributo è dedotto mensilmente dal salario a meno che non sia trattenuto altrimenti.

2. Nella tecnica della costruzione del Ticino, il contributo del datore di lavoro corrisponde all'1.625 % del salario determinante dall'entrata in vigore del decreto d'estensione fino al 31 dicembre 2011. Dal 1° gennaio 2012, il contributo del datore di lavoro corrisponde all'1 % del salario determinante.

3. Il salario AVS è considerato come salario determinante.

Art. 15 Rendita transitoria completa

1. La rendita transitoria completa consiste in:

75 % del salario medio annuo convenuto per contratto, senza allocazioni, indennità orarie e lavori supplementari, ecc. (salario di base determinante per la rendita).

2. La rendita transitoria non può in ogni caso essere inferiore o superiore ai limiti seguenti:

- a) 75 % del salario di base determinante per la rendita ma al minimo 3800 franchi al mese;
- b) 75 % del salario di base determinante per la rendita ma al massimo 4800 franchi al mese.

3. [...]

Art. 26bis Versamento delle prestazioni (Tecnica della costruzione del Ticino)

Il primo versamento delle prestazioni previste dalla CCPA nella tecnica della costruzione del Ticino inizierà 9 mesi dopo l'inizio del pagamento dei contributi in questo settore d'attività, ma al più presto il 1° ottobre 2010.

Art. 26ter Versamento delle prestazioni (parchi e giardini di Ginevra)

Il primo versamento delle prestazioni previste dalla CCPA nel settore dei parchi e giardini di Ginevra inizierà 6 mesi dopo l'inizio del pagamento dei contributi in questo settore d'attività, ma più presto il 1° gennaio 2011.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2011 e ha effetto sino al 30 giugno
2013.

29 marzo 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova